Copia		



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAF UIL SPA NOVARA PER "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA E PER ASSEGNI SOCIALI.

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di gennaio alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome					
BRUSTIA VALTER - Sindaco	Sì				
2. PASSERA GABRIELE - Vice Sindaco					
3. BALDOIN ELENA - Assessore					
Totale Presenti:	3				
Totale Assenti:	0				

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BRUSTIA VALTER, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune, in base al D.M. 25/05/2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con 3 figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE,
- Il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata all'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione:
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione:
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF UIL SPA per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che il CAF UIL S.p.A., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00021;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF UIL SPA., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società di servizi "SPAC UIL SRL" l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA., anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL SPA, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO:

- Che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- Che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- Che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- Che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- Che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
 questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca
 dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente
 dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia

posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- Che il CAF UIL SPA, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società_SPAC UIL SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società SPAC UIL SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA, anche l'attività di cui alla presente convenzione;

Tutto ciò premesso:

DATO ATTO CHE con deliberazione di G.C. n. 13 del 09.02.2017, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CAF UIL SPA DI NOVARA PER "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA E PER ASSEGNI SOCIALI.", si deliberava di approvare le convenzioni con CAAF SPAC-UIL SRL di Novara per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti l'assegno di maternità e nucleo familiare nonché per lo svolgimento della procedura e la trasmissione delle domande dei cittadini richiedenti il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale tramite il servizio Sgate agli enti distributori e che tali convenzioni scadevano il 31.12.2017;

PRESO ATTO CHE il CAF UIL SPA di Novara, con nota prot. Com. n. 2572/VIII.7 del 22.12.2017, ha inviato le due nuove bozze di convenzioni relative agli assegni sociali ed il bonus luce e gas, allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, ;

DATO ATTO che non è possibile garantire di fornire l'assistenza necessaria e nei tempi richiesti, considerato il carico di lavoro del personale dipendente;

RITENUTO conseguentemente di approvare le nuove bozze di convenzioni proposte dal CAF UIL SPA di Novara relative ai servizi in oggetto;

VISTO il parere favorevole, reso dai responsabili del servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare le allegate convenzioni con CAF UIL SPA di Novara per lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione degli assegni sociali nonché per l'istruttoria delle domande dei cittadini richiedenti il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia sociale e di gas naturale.
- 2. Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari alla stipula delle convenzioni medesime, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
- 3. Di dichiarare, con successiva unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

"Convenzione Bonus tariffa sociale"

Richiesta	delle tariffe	sociali pe	r la fornitura	a di energia	a elettrica	e la fornitura d	di gas	naturale
sostenuta	dai clienti	domestici	disagiati, a	i sensi del	decreto i	nterministerial	e 28	dicembre
2007.								

2007.	jiati, ai sensi dei de	creto interminis	steriale 28 dicembre
L'anno 2018 il giorno	del mese di	in	
	TRA		
II COMUNE di con sec	de in Via	n,	C.F,
telefono, fax	e-mail		rappresentato dal

il CAF UIL SPA, C.F 04391911007 iscrizione all'Albo n. 00021 con sede legale sita in ROMA, Via CASTELFIDARDO .n. 43 sede operativa sita in ROMA, Via CASTELFIDARDO n. 43 e-mail cafuil@cafuil.it (rappresentato dalla Società di servizi SPAC UIL SRL C.F 01743400036, sita in Novara, via Marconi 3/c, mail cafuil.no0@cafuil.it, con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante AREZZI RAFFAELE nato a PROCIDA (NA) il 01/03/1945 C.F. RZZRFL45C01H072G munito dei relativi poteri come da statuto) nella persona del proprio legale rappresentante. **ANGILERI GIOVANNI** nato MARSALA а C.F.NGLGNN62R05E974S email cafuil@cafuil.it munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società

Ε

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute:
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica:
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza:
- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine

- di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
 questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca
 dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente
 dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF UIL SPA, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società_SPAC UIL SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF:
- Che la Società SPAC UIL SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA, anche l'attività di cui alla presente convenzione;

CONSIDERATO

- Che il Comune di intende affidare a terzi li servizio oggetto della presente convenzione, ovvero:
 - richiesta tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28/12/2007

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAF/Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso dell' attestazione ISEE in corso di validità e non si renda necessaria alcuna modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'ISEE;
- rilascio all'utente, entro 10 giorni lavorativi, di copia dell'attestazione ISEE.

Art. 2 - Servizio bonus tariffa sociale energia e gas

Il CAF/Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino residente nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di richiesta per l'accesso alle compensazioni;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

 diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio; abilitare il CAF per l'invio dei dati alla piattaforma SGATE.

Art. 4 - Trasmissione dei dati a SGATE

II CAF trasmette:

- alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dal sistema e assiste l'utenza per ogni adempimento finalizzato alla validazione della richiesta dei bonus sociali;

Art. 5 - Conservazione dei documenti

I dati acquisiti per l'istanza relativa all'accesso al Bonus Sociale Energia e Gas sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE al fine di consentire le eventuali verifiche. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico - Bonus Energia - sono conservati dal CAF, in formato cartaceo e elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2006 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Art. 6 - Informazioni ai cittadini

Nel momento in cui acquisisce la domanda il CAF informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Il CAF garantisce altresì tramite apposita polizza di assicurazione la copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui alla presente convenzione provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione. Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Novara da ogni responsabilità rispetto ai danni provocati da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8 - Compenso

Il Caf svolgerà i servizi di cui all'Art. 1 gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune. Per i servizi di cui all'Art. 2 (Bonus energia elettrica e bonus gas), il Comune si impegna a corrispondere € 6,00 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura in formato elettronico, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE, con cadenza semestrale. Le parti si obbligano a garantire, in attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del presente atto negoziale, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. Ai sensi dell'Art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dia luogo a transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Caf/Società richiede che i pagamenti a suo favore vengano effettuati a mezzo bonifico bancario da disporsi sul conto corrente dedicato IBAN IT71R031111010000000004745 presso la Banca Banca Popolare Regionale Europea UBI Banca intestato alla Società di servizi medesima. La richiesta di eventuali variazioni delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata per iscritto al competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 9 - Obblighi

I CAF/Società si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Il CAF/Società garantisce l'accesso da parte dell'Ente ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha durata per l' annualità e decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, da parte di entrambi i sottoscrittori.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi art. 5 comma 2 DPR. 131/86

Letto, approvato e sottoscritto
Data/
per il Comune di
per il CAF/Società: SPAC UIL SRL

CONVENZIONE

TRA

Il Comune	di					,	con	sede	in	Via
		n.	,	Cap	.codice	fiscale				
telefono		fax		indirizzo	email.					,
rappresentato d	lal Sig.			, in qualità d	di					di
seguito denomi	inato C	omune								

 \mathbf{E}

il CAF UIL SPA, C.F 04391911007 iscrizione all'Albo n. 00021 con sede legale sita in ROMA Via CASTELFIDARDO n. 43 sede operativa sita in ROMA, Via CASTELFIDARDO n. 43, e-mail <u>cafuil@cafuil.it</u> (rappresentato dalla Società di servizi SPAC UIL SRL C.F 01743400036, sita in Novara, Via Marconi 3/c, mail cafuil.no0@cafuil.it, con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante AREZZI RAFFAELE nato a PROCIDA (NA) il 01/03/1945 C.F. RZZRFL45C01H072G munito dei relativi poteri come da statuto) nella persona del proprio legale rappresentante, ANGILERI GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1962 C.F.NGLGNN62R05E974S email cafuil@cafuil.it munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAF/Società

PREMESSO

- □ Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il CAF UIL SPA per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che il CAF UIL S.p.A., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00021;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che il CAF UIL SPA., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società di servizi "SPAC UIL SRL" l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL SPA., anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società di servizi "SPAC UIL SRL", in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL SPA, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

- Che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 ha riformato la disciplina previgente stabilendo modalità di calcolo differenziate dell'indicatore ISEE, calcolato in funzione della specificità della prestazione richiesta e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma 3 del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, la Dichiarazione Sostitutiva Unica può essere presentata ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale o alla sede INPS competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - sportello informativo sull'ISEE
 - assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, la Società effettuerà:

- in relazione al punto A:
- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo

- stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato. Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario: sportello di Novara dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sportello di Borgomanero dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e giovedì, dalle 15.00 alle 16.00, il martedi e il venerdi dalle 15,00 alle 16,00 solo su appuntamento; sportello di Invorio il lunedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedi e il giovedì dalle 18.30; Gozzano il lunedì il giovedì e il venerdi dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 18.30, Domodossola dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdi dalle 9.00 alle 12.00, Verbania lunedì dalle 14.00 alle 18.00, martedì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.30, Villadossola giovedì dalle 9.00 alle 12.00, Omegna lunedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00, venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
- La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
- Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
- Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) e C) è di Euro 18,00 (diciotto) più IVA.
- La fatturazione sarà effettuata entro dicembre di ogni anno di convenzione, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.
- Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

 La presente convenzione comunque cessazione, presente la società. 				ŕ		
Letto, approvato e sottoscrit Lì,	to.					
Per il Comune				F	Per il Caf	?

• La presente convenzione scade il 31/12/.....

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 11.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Il Responsabile del servizio finanziario f.f. esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 11/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F. F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to: VALTER BRUSTIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 15.01.2018

Li, 15.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 15.01.2018 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000;

Visto IL SINDACO F.to: VALTER BRUSTIA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 11.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, 11.01.2018

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA